

**Disciplinare delle attività inerenti il Piano di controllo numerico della Cornacchia grigia e della
Gazza negli istituti di gestione faunistico-venatoria dell'ATC PS1**

- 1) Il Comitato di gestione dell'ATC individua e nomina, su proposta del DTO territorialmente competente, un "Referente d'istituto" (RI) ed un vice referente per 1 o 2 (massimo) istituti (Z.R.C., C.Pu.F.S., A.R.) in cui saranno realizzate le attività previste dal presente piano di controllo della Cornacchia grigia e della Gazza.
- 2) Il RI ed il suo vice devono essere in possesso della qualifica di Guardia giurata volontaria e/o di Operatore faunistico.
- 3) Al RI ed al suo vice sono delegate dall'ATC le funzioni di organizzazione, coordinamento e rendicontazione delle attività di cattura e prelievo nel/negli istituto/i in cui sono stati assegnati.
- 4) Le guardie giurate volontarie e gli operatori faunistici (di qui denominati operatori volontari o "OV") che intendono partecipare alle attività di controllo, avanzano specifica richiesta all'ATC (a seguito della pubblicazione nel proprio sito internet della comunicazione di "Accesso alle attività di controllo della Cornacchia grigia e della Gazza negli istituti faunistico-venatori") con indicazione del/degli istituto/i in cui intendono prestare la propria collaborazione volontaria.
- 5) L'ATC verifica l'idoneità dei richiedenti (possesso di decreto di Guardia giurata volontaria in corso di regolarità o di abilitazione a Operatore faunistico rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino) e comunica i nominativi al RI.
- 6) L'accesso alle attività di controllo da parte dei richiedenti è stabilito secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. residenza nel territorio compreso entro i confini amministrativi dell'istituto;
 - b. residenza nel comune in cui ricade l'istituto;
 - c. residenza nel DTO in cui ricade l'istituto;
 - d. data della richiesta di accesso.
- 7) Per ogni istituto sono assegnati un massimo di 15 OV compresi il RI ed il suo vice.
- 8) L'ATC redige un elenco degli OV assegnati per ogni istituto con indicazione del RI e del suo vice trasmettendolo all'Ufficio Tutela e Gestione della Fauna selvatica della Provincia di Pesaro e Urbino e comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.
- 9) L'ATC fornisce al RI di ogni istituto le schede di controllo delle attività di cattura e prelievo e la relativa cartografia di riferimento per ogni istituto.
- 10) Ogni OV rendiconta le attività svolte sulle schede e la cartografia di cui al precedente punto.
- 11) Le attività inerenti l'utilizzo delle gabbie-trappola sono regolamentate secondo le indicazioni che seguono:
 - a. ogni gabbia o trappola deve essere contrassegnata con un numero di matricola da parte dell'ATC PS1;
 - b. l'ATC redige un elenco delle gabbie-trappole con indicazione del relativo numero di matricola e dell'istituto in cui sono state assegnate;
 - c. il numero delle gabbie e delle trappole assegnate per ogni istituto è stabilito insindacabilmente dal Comitato di gestione dell'ATC in relazione all'estensione di questo e al piano di prelievo previsto .
 - d. l'assegnazione avviene prioritariamente nelle Z.R.C., seguono i C.Pu.R.F. e, in ultimo, le Aree di rispetto;
 - e. in relazione all'andamento delle catture e alla realizzazione del piano, l'ATC può riassegnare le gabbie e le trappole in uso in un istituto ad un altro ove vi sia richiesta e necessità di utilizzo;

- f. le gabbie e le trappole assegnate sono consegnate al RI che provvede alla loro distribuzione agli OV ed alla pianificazione dei siti in cui verranno attivate ;
- g. l'attività delle gabbie e delle trappole in ogni istituto è rendicontata sull'apposita "scheda di rilevamento dati catture";
- h. per ogni attivazione, controllo o spostamento di ciascuna gabbia o trappola l'OV deve compilare una "scheda di rilevamento dati catture";
- i. ogni attivazione in un nuovo sito deve essere indicata dall'OV sulla cartografia;
- j. le catture sono registrate "scheda di rilevamento dati catture" secondo le informazioni richieste nell'apposita tabella;
- k. gli OV consegnano ogni 2 settimane al RI le "schede di rilevamento dati catture" compilate e la cartografia con indicazione dei siti di cattura;
- l. il RI detiene e aggiorna ogni 2 settimane sia un registro di attività delle gabbie-trappola con puntuale indicazione, per ogni sito, dei giorni di attivazione, delle catture effettuate, sia una cartografia riepilogativa con indicazione dei siti di cattura di volta in volta utilizzati;
- m. ogni 15 giorni, il RI consegna all'ATC il registro e la cartografia (qualora aggiornata con nuovi siti di cattura) di cui al precedente punto e un prospetto riepilogativo delle catture totali realizzate distinte per specie;

12) L'utilizzo delle gabbie-trappola e dei richiami vivi impiegati è vincolato alle seguenti norme e prescrizioni:

- a. localizzazione delle gabbie-trappola in prossimità dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
- b. attivazione delle gabbie-trappola con richiamo vivo o eventualmente con esca alimentare;
- c. controllo giornaliero delle gabbie-trappole in attività;
- d. pronta liberazione nel luogo stesso di cattura degli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie bersaglio (Cornacchia grigia e Gazza);
- e. soppressione delle cornacchie grigie e delle gazze catturate in un luogo appartato nelle vicinanze della gabbia-trappola;
- f. compilazione della "scheda di rilevamento dati catture" ad ogni controllo, attivazione, spostamento e cattura;
- g. spostamento delle trappole *Larsen* nei pressi di altri nidi qualora venga constatata la cessazione delle catture da almeno 7 giorni consecutivi.
- h. comunicazione all'ATC del numero (per ogni specie) dei richiami vivi utilizzati da parte del RI, del nominativo dell'OV cui sono affidati, compreso il luogo di detenzione-stabulazione degli stessi;
- i. marcatura tramite anello con numero di serie progressivo di ogni richiamo.
- j. registrazione in apposito elenco da parte dell'ATC di ogni richiamo vivo impiegato per ciascun istituto.
- k. abbeveraggio, alimentazione e mantenimento in buono stato di salute del richiamo vivo;
- l. sostituzione saltuaria dei richiami vivi utilizzati;
- m. pronta comunicazione all'ATC da parte dell'RI della sostituzione di ogni richiamo vivo.

13) Dopo il 20 aprile, qualora per ogni sito di attività delle gabbie-trappola non siano effettuate catture da almeno 7 giorni, è possibile realizzare l'intervento tramite sparo.

14) Il RI, ravvisate le condizioni di cui al precedente punto, consegna all'ATC il programma degli interventi con sparo.

- 15) Il programma di cui al precedente punto riferisce gli interventi con sparo previsti per 2 settimane nel singolo istituto fornendo i seguenti elementi d'informazione:
 - a. cartografia con indicazione numerata dei siti d'intervento;
 - b. numero del sito, data, orario di inizio, nome e cognome degli OV per ogni intervento previsto nelle 2 settimane;
- 16) L'ATC invia all'Ufficio Tutela e Gestione della Fauna della Provincia di Pesaro e Urbino il programma bisettimanale degli interventi con sparo previsto per ogni istituto;
- 17) Gli interventi con sparo possono avere inizio solo a partire dal giorno successivo alla consegna del programma bisettimanale alla Provincia;
- 18) Prima di ogni intervento con sparo in programma, il RI è tenuto a consegnare agli OV la "scheda di intervento con sparo", firmata e compilata da questo nelle parti indicate.
- 19) Agli OV che realizzano gli interventi con sparo è fatto obbligo di detenere durante l'intervento la "scheda di intervento con sparo" firmata e compilata da parte del RI.
- 20) Gli OV devono firmare e compilare la "scheda di intervento con sparo" nelle parti indicate prima di lasciare l'appostamento ad intervento terminato, consegnandola al RI entro le 12 ore successive.
- 21) L'abbattimento con sparo è concesso solo tramite il fucile a canna liscia e osservando rigorosamente le seguenti modalità:
 - a. esclusivamente su animali fuori dal nido;
 - b. dall'alba al tramonto;
 - c. operando unicamente da appostamento;
 - d. da un massimo di 2 OV per ogni appostamento;
 - e. rispettando le medesime distanze di sicurezza in vigore per l'attività venatoria;
 - f. sparando solo su soggetti recuperabili.
 - g. anche con l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono e altri strumenti atti al richiamo.
- 22) Il RI detiene e aggiorna in tempo reale un registro degli interventi con sparo, con indicazione per ogni sito del numero degli interventi e dei prelievi effettuati per specie.
- 23) Il RI è tenuto a consegnare all'ATC il registro di cui al precedente punto all'atto della presentazione di un nuovo programma bisettimanale con sparo.
- 24) Al RI spetta la tempestiva comunicazione all'ATC dell'avvenuto raggiungimento dell'aliquota del 30% del piano di prelievo prevista tramite sparo e la relativa comunicazione agli OV della sospensione di tale attività.
- 25) In caso di inadempienza alle disposizioni del presente disciplinare l'ATC, su indicazione del Comitato di gestione o della Provincia, può destituire i RI dal ruolo affidatogli e sospendere gli OV dalle attività di controllo.
- 26) I registri delle attività di cattura e prelievo e la relativa cartografia di riferimento sono tenuti dall'ATC PS1 e consegnati alla Provincia ogniqualvolta ne venga fatta richiesta.
- 27) L'ATC PS1 accoglierà le eventuali correzioni e/o modifiche del presente disciplinare che la Provincia di Pesaro e Urbino riterrà utile avanzare in qualsiasi momento.